


# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente aziendale

**Dott.ssa Monica Guarnier**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista

**Dott. Graziano Fedato**  
Esperto contabile  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista

### Circolare n. 9 / 2020

Castelfranco Veneto, 24 marzo 2020

Spett. li

**CLIENTI**

### **SOSPESA LA RITENUTA D'ACCONTO PER COMPENSI / PROVVIGIONI DAL 17.3 AL 31.3.2020**

Nell'ambito del DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" è stata disposta la possibilità di sospendere l'applicazione della ritenuta d'acconto prevista dagli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73. In particolare l'art. 62, comma 7, dispone che:

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

Dal punto di vista soggettivo, la disposizione in esame riguarda i soggetti che ordinariamente sono assoggettati alla ritenuta d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 ossia, tipicamente, i lavoratori autonomi e gli agenti / rappresentanti di commercio.

Nell'ambito di tale platea, il citato comma 7 circoscrive la possibilità di sospendere l'applicazione della ritenuta ai predetti soggetti che:

- hanno il domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- nel 2019 hanno conseguito compensi / ricavi non superiori a € 400.000;
- nel mese precedente, ossia a febbraio 2020, non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.

Dal punto di vista oggettivo, la disposizione in esame fa riferimento a "i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020".

Considerato che il Decreto è entrato in vigore il 17.3.2020 (data di pubblicazione sulla G.U.), la "sospensione" della ritenuta in esame può essere applicata con riferimento ai compensi / provvigioni pagati tra il 17.3 e il 31.3.2020.

#### MODALITÀ OPERATIVE

Dal punto di vista operativo, il comma 7 in esame prevede che il soggetto interessato è tenuto a rilasciare "un'apposita dichiarazione".

Ciò comporta quindi che, il professionista / agente e rappresentante di commercio che intende fruire della "sospensione" della ritenuta alla fonte nel predetto periodo 17.3 - 31.3.2020:

- se ha già emesso fattura, è tenuto a fornire al cliente / casa mandante una dichiarazione nella quale richiede che il pagamento della prestazione sia effettuato senza applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 / 25-bis, DPR n. 600/73 ai sensi

dell'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020; Si riporta, di seguito, un esempio al fine di una miglior comprensione della disposizione sopra descritta.

**Esempio**

L'ing. Rossi ha emesso il 10.3.2020 la fattura per una sua prestazione, il cui pagamento non è stato ancora effettuato.

Intendendo fruire della "sospensione" dell'applicazione della ritenuta d'acconto (€ 600), l'ing. Rossi inoltra al proprio cliente la seguente dichiarazione nella quale comunica allo stesso che all'atto del pagamento, se effettuato entro il 31.3.2020, non dovrà essere operata la ritenuta di cui all'art. 25, DPR n. 600/73.

*"Ai sensi dell'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", si chiede di non operare la ritenuta alla fonte di cui all'art. 25, DPR n. 600/73, in relazione alla fattura n. .... del ..... se pagata entro il 31.3.2020".*

Ipotizzando l'incasso della fattura in data 27.3.2020, entro l'1.6.2020 l'ing. Rossi dovrà provvedere a versare tramite il mod. F24 la somma di € 600 ovvero la prima rata.

- se procede ora con l'emissione della relativa fattura, è tenuto ad indicare nella stessa, con apposita dicitura, la non applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 / 25-bis, DPR n. 600/73 ai sensi dell'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020. Si riporta, di seguito, un esempio al fine di una miglior comprensione della disposizione sopra descritta.

**Esempio**

Il dott. Bianchi il 23.3.2020 emette la fattura per le prestazioni fornite nel mese di febbraio, il cui pagamento, come da accordi tra le parti, dovrà essere effettuato entro il 31.3.2020.

Intendendo fruire della "sospensione" dell'applicazione della ritenuta d'acconto (pari a € 300), il dott. Bianchi predispose la fattura senza esposizione della ritenuta d'acconto, indicando nella stessa l'apposita dicitura.

*"Ai sensi dell'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", il compenso non va assoggettato a ritenuta alla fonte di cui all'art. 25, DPR n. 600/73, se pagata entro il 31.3.2020".*

Ipotizzando l'incasso della fattura il 30.3.2020, entro l'1.6.2020 il dott. Bianchi dovrà versare tramite il mod. F24 la somma di € 300 (1.500 x 20%) ovvero la prima rata.

---

VERSAMENTO DELLE RITENUTE SOSPESE

---

Le ritenute che non sono state operate e versate dal cliente / casa mandante (sostituto d'imposta) in applicazione della disposizione in esame dovranno essere versate direttamente dal lavoratore autonomo / agente e rappresentante di commercio:

- in un'unica soluzione entro l'1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica);  
ovvero
- in forma rateale, senza interessi e sanzioni. In tal caso è possibile scegliere fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, "a decorrere dal mese di maggio". Pertanto, la prima rata va versata l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

A tal fine dovrà essere chiarito se nel mod. F24 potrà essere utilizzato il codice tributo ordinariamente previsto (1040).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

**Conte&Cervi Commercialisti Associati**